

- XI. L'Acquirente, a seguito di negoziazione sulla piattaforma P-GAS, è risultato assegnatario di uno o più Contratti negoziabili (secondo la definizione al punto 24 del Regolamento P-GAS) e si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare dal Venditore.

Considerato che:

- Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Le Parti concordano quanto segue:

1 Oggetto e definizioni

Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente e questi a ritirare nei modi, quantitativi, termini e condizioni del presente Contratto, il Lotto di gas naturale di seguito definito.

I termini usati nel presente Contratto, sia al singolare che al plurale, hanno il significato indicato nei seguenti documenti: procedure per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) e Codice di Rete pubblicati da Snam Rete Gas; Regolamento P-GAS e DTF P-GAS pubblicati da GME.

2 Lotto di gas naturale

Come definito in Allegato 2.

3 Fatturazione e modalità di pagamento

Il Venditore emetterà una fattura entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il mese di fornitura.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro il giorno 20 (venti) del mese precedente il mese di fornitura; nel caso in cui il suddetto termine non fosse un giorno lavorativo il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo precedente.

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via email, da parte del Venditore, agli indirizzi specificati nell'Allegato 1.

Nel caso in cui il pagamento delle somme fatturate non venga effettuato entro la scadenza di cui sopra, il Contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 8 (Clausola Risolutiva Espresa).

4 Diritti, tributi e relative addizionali

Tutti gli importi del presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti e futuri.

Il gas oggetto del presente Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, in quanto l'Acquirente si dichiara soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice di accisa come indicato nel frontespizio, e pertanto l'Acquirente stesso dichiara di assolvere direttamente gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali).

L'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. 2 punto 40 della legge 24/12/2003 n. 350 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota e posta a carico dell'Acquirente.

L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza, della veridicità e del tempestivo aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni effettuate dall'Acquirente.

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono assoggettate ad IVA.

5 Garanzie

Nessuna garanzia deve essere prestata tra le Parti.

6 Forza Maggiore

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, indicando le circostanze e le conseguenze di tale evento, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite economiche proprie e della controparte.

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile e non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Sono considerati ipotesi di Forza Maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti eventi ove interessino le Parti o il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) di Snam Rete Gas:

- Sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili e militari, esplosioni.
- Eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti.
- Impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- Leggi di Governo o di pubbliche autorità.

7 Obbligazioni delle Parti - Operatività della fornitura al PSV

Il Venditore si impegna a consegnare e l'Acquirente si impegna a ritirare le quantità indicate nei paragrafi precedenti.

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (i) le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori o ritardi nell'emissione delle Transazioni; (ii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione oltre i termini concordati, l'Acquirente si impegna a fare quanto possibile per accettare le quantità non consegnate entro il termine ultimo per l'emissione della Transazione ai sensi delle procedure operative del PSV; (iii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo Forza Maggiore:

- Il Venditore s'impegna ad emettere le Transazioni per le Quantità Giornaliere entro le ore 10:00 del giorno precedente a quello della consegna.
Qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.
- L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali "Transazioni" qualora risultino conformi alla Quantità Giornaliera riportata nel presente Contratto e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che le Transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.
Qualora l'Acquirente non accetti le transazioni correttamente emesse dal Venditore (underacceptance) e le Parti non riescano a raggiungere un accordo per risolvere tale problema, il Venditore avrà diritto ad emettere fattura per le quantità non accettate. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dall'Acquirente entro 10 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Venditore. Resta in ogni caso fermo il diritto del Venditore: (i) al risarcimento di ogni spesa e/o costo documentabile sostenuto; (ii) alla risoluzione del presente Contratto.
- Qualora il Venditore non emetta la transazione entro i termini temporali precedentemente stabiliti e le Parti non raggiungano un accordo per la risoluzione del problema, il gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di underdelivery.

In tale caso, e in ogni altro caso di underdelivery, il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto delle Quantità Giornaliere non consegnate moltiplicato per il differenziale tra il Prezzo P e il prezzo a cui l'Acquirente, agendo in buona fede, si sia approvvigionato di un volume di gas naturale equivalente alle quantità non consegnate. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore entro 10 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Acquirente.

- Qualora il Venditore emetta una transazione per un quantitativo superiore a quello indicato in Allegato 2 (overdelivery), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la transazione. In tale caso l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente al Venditore che la transazione è stata emessa per un quantitativo superiore a quello pattuito e il Venditore sarà tenuto ad emettere una nuova transazione entro il termine ultimo per l'accettazione della Transazione da parte dall'Acquirente ai sensi delle procedure operative del PSV (ore 16:00 del giorno della consegna). Qualora, successivamente alla comunicazione dell'Acquirente, il Venditore non emetta una nuova transazione nei predetti termini, si verificherà una ipotesi di underdelivery con la conseguente applicazione della relativa penale.

8 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Venditore nei seguenti casi:

- mancato pagamento degli importi fatturati ai sensi del presente Contratto entro la scadenza della fattura;
- mancata accettazione del gas correttamente consegnato.

Il presente Contratto si intenderà altresì automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di idoneità di cui all'art. 11 (Idoneità Controparti) di una delle Parti;
- inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione di una delle Parti.

9 Modifiche ed Integrazioni

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del presente Contratto e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente Contratto, entro il termine di quindici giorni.

10 Riservatezza

Le Parti si impegnano, direttamente o a mezzo di interposte persone, a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative, per tutta la durata del presente Contratto.

Ciascuna Parte riconosce all'altra la facoltà di registrare le conversazioni telefoniche effettuate relativamente all'esecuzione del presente Contratto e di utilizzare le stesse come elementi di prova.

11 Idoneità Controparti

La Parte Acquirente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e/o le autorizzazioni per poter operare al PSV e di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di trasporto e dell'utilizzo del sistema di scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) con Snam Rete Gas.

12 Foro competente

Foro competente ed esclusivo sarà quello di Genova (GE).

13 Cessione del Contratto

Nessuna delle due Parti potrà cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

14 Ulteriori elementi del Contratto

Le Parti, in accordo tra di loro, rinunciano espressamente al diritto di recesso dal presente Contratto di fornitura.

15 Altre condizioni

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.


16 Responsabilità amministrativa

Le Parti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferiscono ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato (per il Venditore consultabili presso il sito internet: www.grupporenen.it). Le Parti dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti, le disposizioni contenute nel Decreto 231/01. Resta altresì inteso che la violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra costituisce grave inadempimento che, qualora incida direttamente sul presente Contratto, darà il diritto all'altra Parte di risolvere il Contratto ex art. 1456 cc e di richiedere il risarcimento dei danni diretti conseguenti a tale risoluzione.

_____, __/__/20__

Il Venditore
IREN MERCATO S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Ing. Valter Pallano)



L'Acquirente

L'Acquirente approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole:


- Prezzo come indicato in Allegato 2;
- Foro competente;
- Clausola risolutiva espressa;
- Fatturazione e modalità di pagamento;
- Diritti, tributi e relative addizionali.

_____, __/__/20__

Il Venditore

IREN MERCATO S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Ing. Valter Pallano)



L'Acquirente

Allegato 1
Gestione del Contratto

Per il Venditore

Elezione di domicilio: Via SS. Giacomo e Filippo 7 – 16122 Genova

Gestione commerciale: _____

Gestione logistica: email logistica-gas@irenmercato.it
telefono 010 5586 069/509/539/559/981

Reperibilità logistica gas: tel. 366 6498820

Per l'Acquirente

Elezione di domicilio: _____

Gestione commerciale: _____

Gestione logistica: _____

Reperibilità logistica gas: _____

Amministrazione: _____

Invio fatture solo via email all'indirizzo pec: _____

Allegato 2 Lotto di gas naturale

L'Acquirente, a seguito di negoziazione sulla piattaforma P-GAS, è risultato assegnatario di uno o più Contratti negoziabili, di seguito riepilogati nel seguente Lotto di gas naturale.

Prezzo, Quantità, Periodo e Punto di consegna

Periodo fornitura: dalle ore 6:00 del _____ alle ore 6:00 del _____

Quantità totale oggetto dello scambio: _____ GJ

Quantità giornaliera oggetto dello scambio: _____ GJ

Take or Pay: 100%

Punto di Consegna: PSV (Punto di Scambio Virtuale di Snam Rete Gas)

Prezzo: il prezzo di cessione del gas (**P**) da parte del Venditore all'Acquirente sarà determinato mensilmente sulla base della seguente formula:

$$P = P_0 + (P_{\text{tff}} \times 0,5 + P_{\text{oil}} \times 0,5) \quad [\text{€cent/GJ}]$$

$$P_{\text{tff}} = (\text{TTF}_{\text{m/a}}/0,036 + K) \quad [\text{€cent/GJ}]$$

$$P_{\text{oil}} = 694,555 + [315,092 \times 0,95 \times (I_t - I_0)] \quad [\text{€cent/GJ}]$$

dove:

P₀ = _____ **€cent/GJ** (prezzo base di riferimento), il valore si intende valido per l'intero Periodo di Fornitura. Il valore del P₀ è pubblicato nel Book di Negoziazione del Venditore.

K = costante pari a **117,29 €cent/GJ** che si intende valido per l'intero periodo contrattuale.

TTF_{m/a} = indice energetico che viene aggiornato mensilmente e rappresentato dal "**TTF Front-Month Index**" pubblicato nell'ultimo giorno del mese immediatamente precedente il Mese di consegna in Euro per Megawattora (EUR/MWh) da "Argus European Natural Gas - Daily Natural Gas Market Prices" nella colonna "Indexes" per il TTF (Title Transfer Facility) disponibile nel sito www.argusmedia.com

I₀ = indice energetico di riferimento pari a **2,038** che si intende valido per l'intero periodo contrattuale.

I_t = indice energetico che viene aggiornato mensilmente.

Il valore dell'indice energetico I_t (arrotondato alla terza cifra decimale) verrà calcolato con la seguente formula:

$$I_t = \left[0,41 \times \left(\frac{\text{GASOLIO}_t}{21,914} \right) + 0,46 \times \left(\frac{\text{BTZ}_t}{14,107} \right) + 0,13 \times \left(\frac{\text{BRENT}_t}{18,250} \right) \right]$$

dove:

GASOLIO_t e **BTZ_t** = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni "Cif Med Basis Genoa/Lavera" rispettivamente del gasolio 0.1 e dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per tonnellata metrica e convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT_t = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price-Average Supplement" sotto il titolo "Spot Crude Assessment", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Il prezzo P non include l'IVA e qualsivoglia imposta, diritto o tributo inerenti la presente fornitura, nonché quelli a valle del PSV che saranno interamente a carico dell'Acquirente.